

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 2.12.2022 La Nuova Procedura Civile, 3, 2022

Diritto Avanzato

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere di Stato) - Cosimo FERRI (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Andrea GIORDANO (Magistrato della Corte dei Conti) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) -Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno SPAGNA MUSSO (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Anticipazione in via provvisoria, ai fini esecutivi, degli effetti discendenti da statuizioni condannatorie contenute in sentenze costitutive: quando è consentita?

Va confermato il principio per cui l'anticipazione in via provvisoria, ai fini esecutivi, degli effetti discendenti da statuizioni condannatorie, contenute in sentenze costitutive, non è consentita essendo necessario il passaggio in giudicato, nei casi in cui la statuizione condannatoria è legata all'effetto costitutivo da un vero e proprio nesso sinallagmatico (come nel caso di condanna al pagamento del prezzo della compravendita nella sentenza costitutiva del contratto definitivo non concluso) e nei casi in cui essa sia legata da un nesso di corrispettività rispetto alla statuizione costitutiva, potendo la sua immediata esecutività andare ad alterare la parità dei contendenti; è invece consentita quando la statuizione condannatoria è meramente dipendente dall'effetto costitutivo, essendo detta anticipazione compatibile con la produzione dell'effetto costitutivo nel momento temporale successivo del passaggio in giudicato. Particolarmente chiarificatrice della materia appare altresì la pronuncia con la quale sono stati individuati quattro tipi di rapporti che possono legare la statuizione dichiarativa o costitutiva a quella di condanna: si tratta del rapporto di sinallagmaticità, corrispettività, dipendenza ed accessorietà. Solo nelle prime due ipotesi il capo condannatorio non è immediatamente esecutivo. Secondo tale indirizzo condivisibile interpretativo, al quale questo giudice ritiene di doversi uniformare, il rapporto di

corrispettività si configura nel caso in cui la parte che subisce gli effetti sfavorevoli dell'eventuale provvisoria esecutività del capo di condanna non possa altresì godere dei relativi benefici; quello di sinallagmaticità sarà realizzato allorché la statuizione sulla condanna sia elemento costitutivo degli altri capi cui accede; il rapporto di dipendenza sussisterà quando il capo sulla condanna sia la conseguenza necessaria di quello dichiarativo o costitutivo; quello di accessorietà si concretizzerà in una statuizione di condanna che non incida sul contenuto del capo collegato, come nel caso della condanna alle spese.

NDR: in argomento Cass. 27416/2021 e 12872/2021.

Tribunale di Roma, sentenza del 2.9.2022

...omissis...

Con ricorso ritualmente notificato il 10.12.2020 l'attrice ha proposto opposizione alla procedura esecutiva immobiliare omissis introdotta dalla convenuta con atto di pignoramento del 17.06.2020, in forza della sentenza omissis.

Come unico motivo l'attrice ha dedotto che, come osservato dall'adita Corte di Appello di Roma con ordinanza ex art. 283 c.p.c. del 15.07.2020, la sentenza in questione aveva natura di pronuncia dichiarativa, e dunque era inidonea con riferimento all'art. 282 c.p.c. ad avere efficacia esecutiva anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato, avendo pronunciato la risoluzione del contratto e l'accertamento del diritto alla restituzione del doppio della caparra.

Ha chiesto, inoltre, la condanna al risarcimento ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. per danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, nella misura di euro 125.000,00.

La convenuta si è costituita ed ha chiesto il rigetto della domanda deducendo che la statuizione relativa alla restituzione del doppio della caparra di cui al dispositivo della sentenza aveva efficacia esecutiva e che la Corte di Appello di Roma, con ordinanza del 15.07.2020, non ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza.

Ha eccepito la nullità dell'atto di citazione di introduzione del giudizio di merito, in quanto irritualmente notificato all'odierno difensore domiciliatario a cui non è stato conferito alcun mandato per rappresentarla in tale fase di giudizio ed ha chiesto il rigetto della domanda risarcitoria avanzata dalla controparte, nonché la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c. da liquidare in via equitativa.

All'esito della prima udienza del 13.04.2021, con ordinanza del 24.04.2021 il Giudice dell'Esecuzione ha respinto la richiesta di sospensione e, per l'effetto, ha revocato il decreto di sospensione inaudita altera parte pronunciato in data 16.12.2020. Avverso tale ordinanza l'odierna attrice ha proposto reclamo, deciso con ordinanza del 3.11.2021 dal Tribunale in composizione collegiale che ha rigettato l'istanza, in quanto "non è revocabile in dubbio l'efficacia esecutiva del detto capo condannatorio che discende dal nesso di mera dipendenza dal capo dichiarativo, che si pone in modo ben diverso dal nesso di sinallagmaticità e/o corrispettività".

Alla successiva udienza del 2.12.2021, svoltasi in trattazione scritta, su richiesta di entrambe le parti, sono stati concessi i termini per le memorie di cui all' art. 183, comma VI, c.p.c..

All'udienza del 27.04.2022, svoltasi mediante trattazione scritta, la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, come da note scritte di udienza, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

Essendo stato contestato, dopo l'inizio dell'esecuzione, il diritto della creditrice ad agire in esecuzione per assenza di titolo esecutivo, l'opposizione rientra nelle ipotesi di cui all'art. 615 comma 2 c.p.c..

Ciò premesso, la domanda è infondata.

Non può che ribadirsi in questa sede quanto già evidenziato nella fase cautelare, ovvero che il titolo giudiziale azionato è certamente provvisto di efficacia provvisoriamente esecutiva e quindi idoneo a sostenere l'azione esecutiva introdotta dalla convenuta, nella parte in cui contiene una statuizione di condanna nei confronti del debitrice esecutata e a favore del creditrice procedente.

La sentenza azionata con il pignoramento, infatti, stabilisce testualmente quanto segue: "Dichiara legittimo il recesso della omissis dal contratto del 10.03.2011; condanna omissis SRL alla corresponsione in favore dell'attrice del doppio della caparra da quest'ultima versata, e così per la complessiva somma di euro 126.900,00 oltre interessi legali a decorrere dal 10.03.2011 e sino al saldo".

Come è agevole rilevare, la statuizione di condanna contenuta nella sentenza posta a fondamento dell'esecuzione forzata non è legata in alcun modo da un nesso di corrispettività e/o sinallagmaticità al capo della sentenza che ha stabilito la legittimità del recesso dal contratto operato dalla odierna convenuta.

Tra i due capi esiste solamente un nesso di dipendenza logica.

La natura di tale collegamento consente di inferire l'immediata esecutività ex art. 282 c.p.c. del capo di condanna relativo alla restituzione da parte di omissis SRL. del doppio della caparra ricevuta ex art. 1385 c.c. e, dunque, la legittimità del titolo esecutivo posto a base dell'azione esecutiva.

Sul punto, anche di recente, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di ribadire che "l'anticipazione in via provvisoria, ai fini esecutivi, degli effetti discendenti da statuizioni condannatorie, contenute in sentenze costitutive, non è consentita essendo necessario il passaggio in giudicato, nei casi in cui la statuizione condannatoria è legata all'effetto costitutivo da un vero e proprio nesso sinallagmatico (come nel caso di condanna al pagamento del prezzo della compravendita nella sentenza costitutiva del contratto definitivo non concluso) e nei casi in cui essa sia legata da un nesso di corrispettività rispetto alla statuizione costitutiva, potendo la sua immediata esecutività andare ad alterare la parità dei contendenti; è invece consentita quando la statuizione condannatoria è meramente dipendente dall'effetto costitutivo, essendo detta anticipazione compatibile con la produzione dell'effetto costitutivo nel momento temporale successivo del passaggio in giudicato." (Cass. Civ., sez. 3, 8.10.2021, n. 27416).

Particolarmente chiarificatrice della materia appare altresì la pronuncia con la quale sono stati individuati quattro tipi di rapporti che possono legare la statuizione dichiarativa o costitutiva a quella di condanna: si tratta del rapporto di sinallagmaticità, corrispettività, dipendenza ed accessorietà.

Solo nelle prime due ipotesi il capo condannatorio non è immediatamente esecutivo (Cass. n. 12872 del 13/05/2021).

Secondo tale indirizzo condivisibile interpretativo, al quale questo giudice ritiene di doversi uniformare, il rapporto di corrispettività si configura nel caso in cui la parte che subisce gli effetti sfavorevoli dell'eventuale provvisoria esecutività del capo di condanna non possa altresì godere dei relativi benefici; quello di sinallagmaticità sarà realizzato allorché la statuizione sulla condanna sia elemento costitutivo degli altri capi cui accede; il rapporto di dipendenza sussisterà quando il capo sulla condanna sia la conseguenza necessaria di quello dichiarativo o costitutivo; quello di accessorietà si concretizzerà in una statuizione di condanna che non incida sul contenuto del capo collegato, come nel caso della condanna alle spese.

Nel caso di specie, difetta appunto qualsiasi nesso di sinallagmaticità, ovvero di corrispettività, tra le due statuizioni giudiziali entrambe favorevoli alla convenuta e legate tra loro solamente da un nesso di dipendenza logico – giuridica.

Di conseguenza non può trovare applicazione in questa sede il principio sancito dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui solamente in ipotesi di collegamento sinallagmatico fra capi costitutivi e capi di condanna della sentenza (Cass. Civ. Sezioni Unite, 22.02.2010, n. 4059; in senso conforme Cass. 8693/2016; Cass, 12236/2015), ovvero di corrispettività tra essi (Cass. Civ. 2537/2020), può determinarsi quell'effetto di inidoneità alla esecuzione fino al passaggio in giudicato della sentenza anche delle statuizioni di condanna.

La domanda principale deve dunque essere rigettata perché il titolo giudiziale azionato è munito di efficacia esecutiva e la convenuta ha legittimamente iniziato l'esecuzione forzata.

La domanda risarcitoria della attrice – peraltro generica e non provata – è infondata per le medesime ragioni esposte, avendo la convenuta legittimamente agito in executivis.

Va disattesa anche la domanda ex art. 96 comma III c.p.c. formulata dalla convenuta, in quanto carente dei relativi presupposti, avendo peraltro l'attrice proposto opposizione anche sulla base di un 'obiter dictum' ad essa favorevole contenuto nell'ordinanza della Corte di Appello del 15.07.2020, sopra richiamata.

Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex d.m. 55/2014, ai valori minimi, stante la bassa complessità della causa, per fasi di studio, introduttiva e decisionale.

POM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione; condanna omissis SRL, in persona del legale rappresentate pro tempore, alla refusione in favore di omissis delle spese di lite che liquida in complessivi euro 4.015,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (Cosenza), Danilo Aloe (Cosenza), Arcangelo Giuseppe Annunziata (Bari), Valentino Aventaggiato (Lecce), Paolo Baiocchetti (l'Aquila), Elena Bassoli (Genova), Eleonora Benin (Bolzano), Miriana Bosco (Bari), Massimo Brunialti (Bari), Elena Bruno (Napoli), Triestina Bruno (Cosenza), Emma Cappuccio (Napoli), Flavio Cassandro (Roma), Alessandra Carafa (L'Aquila), Silvia Cardarelli (Avezzano), Carmen Carlucci (Taranto), Laura Carosio (Genova), Giovanni M. Casamento (Roma), Gianluca Cascella (Napoli), Giovanni Cicchitelli (Cosenza), Giulia Civiero (Treviso), Francesca Colelli (Roma), Valeria Conti (Bergamo), Cristina Contuzzi (Matera), Raffaella Corona (Roma), Mariantonietta Crocitto (Bari), Paolo F. Cuzzola (Reggio Calabria), Giovanni D'Ambrosio (Napoli), Ines De Caria (Vibo Valentia), Shana Del Latte (Bari), Francesco De Leo (Lecce), Maria De Pasquale (Catanzaro), Anna Del Giudice (Roma), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (Bari), Domenico De Rito (Roma), Giovanni De Sanctis (L'Aquila), Silvia Di Iorio (Pescara), Ilaria Di Punzio (Viterbo), Anna Di Stefano (Reggio Calabria), Pietro Elia (Lecce), Eremita Anna Rosa (Lecce), Chiara Fabiani (Milano), Addy Ferro (Roma), Bruno Fiammella (Reggio Calabria), Anna Fittante (Roma), Silvia Foiadelli (Bergamo), Michele Filippelli (Cosenza), Elisa Ghizzi (Verona), Tiziana Giudice (Catania), Valentina Guzzabocca (Monza), Maria Elena Iafolla (Genova), Daphne Iannelli (Vibo Valentia), Daniele Imbò (Lecce), Francesca Imposimato (Bologna), Corinne Isoni (Olbia), Domenica Leone (Taranto), Giuséppe Lisella (Benevento), Francesca Locatelli (Bergamo), Gianluca Ludovici (Rieti), Salvatore Magra (Catania), Chiara Medinelli (Genova), Paolo M. Storani (Macerata), Maximilian Mairov (Milano), Damiano Marinelli (Perugia), Giuseppe Marino (Milano), Rossella Marzullo (Cosenza), Stefano Mazzotta (Roma), Marco Mecacci (Firenze), Alessandra Mei (Roma), Giuseppe Donato Nuzzo (Lecce), Emanuela Palamà (Lecce), Andrea Panzera (Lecce), Michele Papalia (Reggio Calabria), Enrico Paratore (Palmi), Filippo Pistone (Milano), Giorgio G. Poli (Bari), Andrea Pontecorvo (Roma), Giovanni Porcelli (Bologna), Carmen Posillipo (Caserta), Manuela Rinaldi (Avezzano), Antonio Romano (Matera), Paolo Russo (Firenze), Elena Salemi (Siracusa), Diana Salonia (Siracusa), Rosangela Santosuosso (Alessandria), Jacopo Savi (Milano), Pierpaolo Schiattone (Lecce), Marco Scialdone (Roma), Camilla Serraiotto (Trieste), Valentina Siclari (Reggio Calabria), Annalisa Spedicato (Lecce), Rocchina Staiano (Salerno), Emanuele Taddeolini Marangoni (Brescia), Luca Tantalo (Roma), Marco Tavernese (Roma), Ida Tentorio (Bergamo), Fabrizio Testa (Saluzzo), Paola Todini (Roma), Fabrizio Tommasi (Lecce), Mauro Tosoni (Lecco), Salvatore Trigilia (Roma), Annunziata Maria Tropeano (Vibo Valentia), Elisabetta Vitone (Campobasso), Nicolò Vittoria (Milano), Luisa Maria Vivacqua (Milano), Alessandro Volpe (Roma), Luca Volpe (Roma), Giulio Zanardi (Pavia).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO